



10.3.01.04

14 settembre 2023

Ordinanza municipale sulla limitazione d'uso dell'acqua potabile in caso di carenza idrica

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 42, 50, 51 e 81 del *Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile*;
- l'art. 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- l'art. 131 del *Regolamento comunale della Città di Mendrisio*,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la limitazione d'uso di acqua potabile in caso di carenza idrica.

CAPITOLO 1

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza, in ossequio all'art. 42 cpv. 2 del *Regolamento per la distribuzione di acqua potabile*, disciplina, in caso di carenza, le limitazioni d'uso di acqua potabile proveniente dalla rete idrica della Città di Mendrisio.

CAPITOLO 2

Art. 2 Gradi emergenza idrica

1. In caso di carenza d'acqua è necessario veicolare la stessa in direzione dei bisogni più importanti. A questo scopo vengono introdotti tre gradi di siccità in cui l'utenza è suddivisa in "Privato" ed "Enti pubblici". Per ogni grado di siccità sono indicate le relative restrizioni.
2. Il grado di siccità (1, 2 o 3) è definito dalla Direzione delle AIM a seconda della portata delle sorgenti, della disponibilità delle falde, dei consumi giornalieri e della stagione.
3. La seguente tabella indica le attività implicanti l'uso di acqua potabile permesse e non permesse per l'ente pubblico e per i privati a fronte dei diversi gradi di siccità:

Pubblico (scuole, parchi, impianti sportivi,...)	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Funzionamento di fontane pubbliche	vietato	vietato	vietato
Funzionamento di fontane ornamentali con ricircolo	ammesso	vietato	vietato
Irrigazione automatica verde pubblico (rotonde, parchi giochi)	ammessa 2 volte a settimana, MER-SAB	vietata	vietata
Irrigazione automatica campi sportivi	ammessa previa autorizzazione	vietata	vietata
Innaffiamento manuale di alberi, arbusti, aiuole, piante in vaso	ammesso previa autorizzazione	vietato	vietato
Utilizzo di autolavaggi professionali	ammesso	vietato	vietato
Riempimento piscine comunali	ammesso	ammesso previa autorizzazione	vietato
Rabbocco piscine comunali	ammesso	ammesso	vietato

Utente privato	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Riempimento piscine, cisterne, stagni e biotopi	ammesso previa autorizzazione	vietato	vietato
Rabbocco piscine	ammesso	ammesso	vietato
Lavaggio di veicoli privati o professionali	ammesso	vietato	vietato
Lavaggio di piazzali	vietato	vietato	vietato
Irrigazione automatica e irrigazione goccia a goccia	ammesso 2 volte a settimana LUN-GIO numeri civici pari MAR-VEN numeri civici dispari	vietato	vietato
Anaffiatura manuale alberi, arbusti, aiuole	ammesso	ammesso	vietato
Anaffiatura manuale orti	ammesso	ammesso	vietato

4. Gli avvisi e i gradi di emergenza vengono notificati immediatamente dalla Direzione delle AIM agli utenti attraverso i mezzi più appropriati.

Art. 3 Disposizioni riempimento piscine

Il riempimento delle piscine e delle fontane potrà essere effettuato solo previo avviso alla Direzione delle AIM e sua autorizzazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite dal Municipio, su segnalazione della Direzione AIM, con multa fino a CHF 10'000.00.

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione. Eventuali ricorsi contro la sua entrata in vigore saranno sprovvisti dell'effetto sospensivo.

Adottata con risoluzione municipale no. 6578 dell'11 luglio 2023.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 14 luglio 2023 al 13 settembre 2023.

Il Municipio